



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE URBANISTICA

SETTORE SISTEMA INFORMATIVO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile di settore Marco CARLETTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8659 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 19988 - Data adozione: 10/10/2022

Oggetto: Conferenza paesaggistica, ai sensi degli articoli 31 della l.r. n.65/2014 e 21 della "Disciplina di Piano" del PIT/PPR relativa alla "Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per variazione di destinazione di zona dell'area ex frantoio da produttivo a commerciale" del comune di Lamporecchio.

Presenza d'atto delle valutazioni relative alla conformazione al PIT/PPR, propedeutiche all'approvazione e alla pubblicazione sul B.U.R.T. dell'atto di governo del territorio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/10/2022

Numero interno di proposta: 2022AD022314

Il Dirigente

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’articolo 145 “Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti della pianificazione” dello stesso;

Considerato che:

- l’articolo 145 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che, i comuni, conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale;
- l’articolo 145 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che, la Regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo;

Vista la legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” ed in particolare l’articolo 31 “Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico” della medesima;

Considerato che l’articolo 31 della l.r. 65/2014 sopra citato, al comma 1 dispone che:

- con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 143, commi 4 e 5, dell’articolo 145, comma 4 e dell’articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una Conferenza di servizi, detta "Conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti;
- alla conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni;
- la Conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 22.03.2015 n. 37 pubblicato sul B.U.R.T. 20.05.2015 n.28;

Ricordato che l’articolo 20 “Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio” comma 1 della Disciplina di Piano del PIT/PPR stabilisce che, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d’uso, ai sensi dell’articolo 145 del Codice;

Visto in particolare l’articolo 21 “Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio” della “Disciplina di Piano” del sopra citato Piano di Indirizzo territoriale con valenza di piano Paesaggistico che, ai commi 1, 2 e 3 prevede:

- gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l’atto di avvio del procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti;
- conclusa la fase delle osservazioni, gli enti competenti trasmettono alla Regione il provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate;
- ai sensi dell’articolo 31 della l.r. n. 65/2014, successivamente al ricevimento del provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente assunte, la Regione convoca la Conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti con diritto di voto;
- alla Conferenza è invitato l’ente che ha adottato il provvedimento di approvazione, al fine di rappresentare i propri interessi, la provincia o la città metropolitana interessata, senza diritto di voto;

Visto l’accordo fra MIBACT (oggi MIC) e Regione Toscana ai sensi dell’articolo 31 comma 1 della L.R. n. 65/2014 e dell’articolo 21 comma 3 della Disciplina di Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano

paesaggistico (PIT/PPR) (articoli 11 e 15 della L. n. 241/1990) stipulato in data 16.12.2016 e successivamente aggiornato in data 17.05.2018;

Richiamato, in particolare, l'articolo 6 comma 5 dell'accordo suddetto, a norma del quale:

- in via ordinaria la Conferenza paesaggistica viene convocata dopoché l'Amministrazione precedente ha completato l'elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione dello strumento da parte del proprio Consiglio;
- a tal fine l'Amministrazione dovrà trasmettere il riferimento puntuale a tutte le osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate, oltreché ai soggetti di cui all'articolo 8 della L.R. n. 65/14 nell'ambito del procedimento urbanistico di cui all'articolo 20 della legge, anche al Segretariato Regionale del MiBact (oggi MIC) e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio;

Premesso che il comune di Lamporecchio:

- è dotato di Regolamento Urbanistico conformato al PIT/PPR, approvato con D.C.C. 29.12.2016 n. 64 entrato in vigore in data 03.03.2017, a seguito di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 5 parte II del 01.02.2017;
- ha definitivamente approvato in Associazione con il comune di Larciano con D.C.C. 04.03.2020 n. 5 il Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Lamporecchio e Larciano, pubblicato sul B.U.R.T. n. 44 parte II del 28.10.2020, anch'esso conformato alla disciplina del PIT/PPR dalla Conferenza Paesaggistica Regionale in data 12.10.2020;
- per gli effetti dell'articolo 21 della disciplina del PIT/PPR ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 3 dell'Accordo MIBACT (oggi MIC) e Regione del 17.5.2018, con nota 04.11.2021 protocollo regionale n. 428089 ha comunicato l'avvio del procedimento della "Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per variazione di destinazione di zona dell'area ex frantoio da produttivo a commerciale";
- con Deliberazione di Consiglio Comunale 24.03.2022 n. 12 ha adottato la Variante suddetta "Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per variazione di destinazione di zona dell'area ex frantoio da produttivo a commerciale" ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 65/2014 che ha trasmesso con nota 22.4.2022 protocollo n. 0165642, con la quale ha anche indicato il link dove scaricare tutta la documentazione relativa alla Variante;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale 21.06.2022 n. 42 ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla Variante sopra indicata e gli elaborati di Variante modificati a seguito delle controdeduzioni;
- con nota 2 luglio 2022 protocollo n. 293311 ha chiesto, ai fini della Conformazione del Piano al PIT/PPR della Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico suddetta, la convocazione della Conferenza paesaggistica ai sensi degli articoli, 21 della Disciplina di piano del PIT/PPR e 31 della L.R. n.65/2014, trasmettendo in allegato alla stessa la relativa documentazione ed indicando il link dove scaricare gli elaborati completi dell'atto approvato;

Considerato che in data 08.09.2022 con protocollo regionale n. 343203, la Regione Toscana ha trasmesso agli enti competenti la convocazione della Conferenza paesaggistica indetta per la data del 5.10.2022;

Dato atto che, la Conferenza paesaggistica suddetta si è svolta in modalità telematica nella data suddetta del 5.10.2022 per la conformazione al PIT/PPR della "Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per variazione di destinazione di zona dell'area ex frantoio da produttivo a commerciale" del comune di Lamporecchio ed il relativo verbale è stato trasmesso in data 6.10.2022 con protocollo n.0380656;

Viste le determinazioni positive con condizioni assunte dalla Conferenza paesaggistica nel corso della seduta sopra citata, il cui verbale è acquisito agli atti dell'ufficio;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 6 "Svolgimento della conferenza" comma 7 dell'accordo fra MIBACT (oggi MIC) e Regione Toscana sopra citato:

- la Regione Toscana successivamente al ricevimento dell'atto di definitiva approvazione dello strumento di pianificazione territoriale o urbanistica prima della sua pubblicazione sul B.U.R.T. convocherà nuovamente la Conferenza paesaggistica;
- l'amministrazione precedente trasmetterà tali atti di approvazione oltreché ai soggetti di cui all'articolo 8 della L.R. n.65/2014 e nell'ambito del procedimento urbanistico di cui all'articolo 20 della medesima, anche

al Segretariato regionale del MiBact (oggi MIC) e alla competente Sovrintendenza, dando conto di aver dato adeguata applicazione a quanto richiesto nel corso della Conferenza paesaggistica;

Richiamato il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” ed in particolare l’articolo 7bis comma 3 dello stesso;

DECRETA

1. Di dare atto che la Conferenza paesaggistica, di cui agli articoli, 21 della “Disciplina di Piano” del PIT/PPR e 31 della L.R. n.65/2014, tenutasi in modalità telematica nella seduta del 5.10.2022 fra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le Province di Firenze, Pistoia e Prato, e alla presenza, senza diritto di voto, della Provincia di Pistoia e del Comune di Lamporecchio per la conformazione al PIT/PPR della “Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per variazione di destinazione di zona dell’area ex frantoio da produttivo a commerciale” del medesimo comune, di cui alle D.C.C. 24.03.2022 n. 12 e 21.06.2022 n. 42, ha concluso i lavori valutando il suddetto strumento conforme al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico nel rispetto delle condizioni riportate nel verbale sopra citato, acquisito agli atti d’ufficio;

2. Di dare atto che, a seguito della Conferenza paesaggistica di cui al punto 1):

- l’amministrazione comunale di Lamporecchio potrà procedere con l’approvazione in consiglio comunale della “Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per variazione di destinazione di zona dell’area ex frantoio da produttivo a commerciale” dando conto di aver dato adeguata applicazione a quanto richiesto nel corso della seduta della Conferenza paesaggistica;

- la Regione Toscana procederà nuovamente a convocare la Conferenza paesaggistica a seguito della ricezione degli atti approvati comprensivi di tutti gli elaborati, integrati a seguito delle valutazioni e determinazioni espresse, ai fini della conclusione del procedimento di cui all’articolo 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR;

- a seguito della valutazione conclusiva in ordine all’esito della verifica di conformità al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico dell’atto di governo del territorio di cui al precedente punto 1), il comune di Lamporecchio potrà procedere alla pubblicazione dell’avviso di approvazione ai sensi dell’articolo 32 comma 3 della L.R. n. 65/2014 sul B.U.R.T. al fine di acquisirne l’efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione medesima;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel proprio sito istituzionale ai sensi dell’articolo 7bis comma 3 del Dlgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE